

LINEE GUIDA DI BUONE PRASSI PROCEDURALI E COMPORTAMENTALI PER CTU

PREAMBOLO

Il CTU iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di _____ deve essere a conoscenza delle presenti linee guida e deve impegnarsi ad osservare i principi e i doveri in esso contenuti.

ARTICOLO 1 – Principi fondamentali

Nell'espletamento del proprio incarico il CTU è fedele ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza, imparzialità e contraddittorio.

ARTICOLO 2 – Indipendenza

Il CTU ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica ed intellettuale rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

ARTICOLO 3 – Doveri e poteri

1. Il CTU deve osservare le norme deontologiche della propria professione.
2. Nell'espletamento dell'incarico il CTU deve attenersi scrupolosamente ai dettami del codice di procedura civile, delle relative disposizioni attuative e, in generale, delle norme che regolano il processo, prestando particolare attenzione, qualora sorgano questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, a valutare la necessità o l'opportunità di informare il Giudice in merito.

ARTICOLO 4 – Incompatibilità e incompetenza

1. Per i casi previsti dall'art 51 del cpc, il ctu ha l'obbligo di presentare domanda di astensione entro tre giorni dalla data dell'udienza di conferimento dell'incarico.
2. Il CTU, al di là delle previsioni delle norme processuali sui motivi di astensione dall'assumere l'incarico, deve rendere edotto il Giudice di rapporti - anche pregressi - di lavoro o di stretta amicizia con una delle parti in causa, in modo che sia il Giudice a valutare la loro eventuale rilevanza.
3. Il CTU informerà il Giudice nel caso la consulenza verta prevalentemente su una materia in cui non si possiedono le previste "speciali competenze", in modo che il Giudice possa valutare l'opportunità della sostituzione del consulente.
4. A maggior ragione, il CTU informerà il Giudice nel caso la consulenza verta prevalentemente su una materia in cui non si possedano le competenze professionali previste dalla legge.

ARTICOLO 5 – Condotta

1. Il CTU opera con coerenza, diligenza, educazione, professionalità, puntualità e zelo.
2. Il CTU non può esaminare i quesiti con una parte – né con il suo avvocato o consulente tecnico – al di fuori delle riunioni peritali.
3. Nello svolgimento delle funzioni di CTU l'incaricato deve fissare le date delle riunioni peritali con adeguato preavviso, in modo da consentire a tutti gli aventi diritto a parteciparvi e tenendo conto, per quanto possibile, degli altrui impegni professionali pregressi, ma avendo cura, al contempo, di evitare differimenti conseguenti a strumentali richieste di proroga delle parti o che, comunque, abbiano l'effetto di estendere inutilmente i tempi della procedura.
4. Il CTU non svolge una normale consulenza professionale e il suo preciso ruolo è quello di fornire il proprio contributo tecnico quale ausiliare del Giudice per la ricerca della verità processuale (nel processo civile) sulla base dei soli atti e documenti di causa ed eventualmente svolgendo le specifiche attività e/o gli accertamenti autorizzati dal Giudice; il CTU non dovrà esorbitare i limiti del proprio mandato.
5. Il CTU deve impegnarsi a espletare l'incarico entro il termine accordato dal Giudice e, ove si renda conto di avere necessità di un tempo maggiore, per giustificati motivi, provvederà a formulare espressa istanza di proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini originari.
6. Il CTU deve essere cosciente della funzione pubblica svolta e di tutti i risvolti ad essa connessi, anche relativamente alla segnalazione al Giudice di eventuali situazioni di illecito rilevate.
7. Il CTU profonde il proprio massimo impegno nell'espletare l'incarico indipendentemente dall'importanza o dal valore della causa.

ARTICOLO 6 – Tutela della privacy

1. Il CTU è tenuto al segreto professionale; a tutela della privacy deve mantenere il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa dei quali è venuto a conoscenza nel corso delle operazioni peritali.
2. Il CTU è tenuto alla conservazione degli atti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della sua attività (tenendo pure conto della possibilità di essere chiamato a chiarimenti durante lo svolgimento della causa).

ARTICOLO 7 – Rapporti con le parti

1. Il CTU è tenuto a mantenere un atteggiamento rispettoso e bilanciato nei confronti delle parti, e dei loro difensori e consulenti tecnici; in particolare, il CTU dev'essere consapevole che tutti i consulenti di parte hanno pari dignità.
2. Il CTU comunica con le parti nel corso delle riunioni peritali o per il tramite della Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. Il CTU non potrà accettare incarichi professionali dalle parti prima della sentenza definitiva della causa.

ARTICOLO 8 – Ausiliari

1. Il CTU sceglie i propri eventuali ausiliari senza scopo di lucro e speculativi.
2. Il CTU informa preliminarmente l'ausiliare dell'attività che dovrà svolgere e dell'obbligo di tutelare la privacy delle parti processuali.
3. Il CTU non incarica soggetti terzi a compiere attività ausiliarie inerenti al mandato ricevuto dal Giudice se non può garantire in prima persona il pagamento delle relative prestazioni.
4. Il CTU verifica preliminarmente, per quanto possibile, l'insussistenza di conflitto d'interessi dell'ausiliare.

ARTICOLO 9 – Operazioni peritali

1. Il CTU deve favorire il regolare e proficuo svolgimento delle operazioni peritali.
2. Il CTU non può effettuare registrazioni audio o video in sede di operazioni peritali, salvo che non vi sia il previo consenso formale di tutti i presenti o che non sia espressamente autorizzato dal Giudice.
3. Il compito del CTU di svolgere le proprie verifiche in piena autonomia ed indipendenza non implica lo svolgimento delle operazioni peritali a prescindere dal contributo dei consulenti tecnici delle parti, rispettandone la funzione e consentendo ai medesimi di esprimere ragionamenti, opinioni, valutazioni, osservazioni nell'interesse delle parti che assistono, nonché, con le modalità assegnate dal Giudice, di esprimere le formali osservazioni alla propria relazione.
4. In ogni caso e anche in mancanza di precise indicazioni del Giudice, il CTU deve garantire il contraddittorio tra le parti, facendo sì che nel corso delle riunioni i presenti abbiano sempre la possibilità di esprimere i loro ragionamenti e presentare, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
5. Il CTU è tenuto a redigere i verbali delle operazioni peritali - in particolare dei sopralluoghi, descrivendo quanto fatto, constatato e avvenuto - e renderli puntualmente disponibili alle parti.
6. Il CTU non può impedire, senza giustificato motivo, la partecipazione alle attività autorizzate dal Giudice che consistono nell'esame e nell'acquisizione di atti presso Pubblici Uffici alle parti che ne facciano richiesta.
7. Il CTU è tenuto a rendere noti alle parti i risultati relativi ad accessi agli atti ed eventuali rilievi, verifiche, prove effettuati nel corso delle operazioni peritali.
8. Il CTU non può acquisire nuovi documenti dalle parti nel corso delle operazioni peritali, a meno che tutte le parti lo richiedano formalmente o il Giudice autorizzi.

9. Il CTU valuta le richieste delle parti in merito alle verifiche e, per quelle che ritiene motivatamente necessarie, presenta istanza al Giudice per essere autorizzato a eseguirle; il CTU non deve far lievitare i costi della consulenza, proponendo di eseguire accertamenti non necessari.
10. Il CTU, a fronte di comportamenti dilatori, pretestuosi o offensivi delle parti, deve riferire la circostanza al Giudice, affinché Questi possa disporre i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 10 – Risposta ai quesiti

1. Il CTU non deve utilizzare un linguaggio altamente specialistico, incomprensibile ai più.
2. Il CTU deve rispondere unicamente ai quesiti stabiliti dal Giudice.
3. Il CTU avrà cura di astenersi dall'entrare nel merito di questioni che non sono di sua competenza, con particolare riguardo ai profili squisitamente giuridici, e si limiterà a fornire quanti più elementi possibili di natura tecnica utili a chi dovrà operare valutazioni e determinazioni secondo il diritto.

ARTICOLO 11 – Tentativo di conciliazione

1. Il CTU, nel tentare la pacificazione delle parti, deve evitare di proporre un accordo basato sulla semplificazione tra le richieste economiche delle parti in causa.
2. Il CTU, nel corso di un esperimento transattivo, è tenuto a garantire l'assoluta riservatezza delle sessioni private (che potranno svolgersi solo se formalmente autorizzate dalle parti) e a tenere una condotta improntata al principio di correttezza e onestà, evitando accuratamente, in particolare, di esprimere privatamente alle singole parti un diverso e fuorviante orientamento, per condizionarle psicologicamente e indurle a un accordo stragiudiziale.

ARTICOLO 12 – Aggiornamento professionale

Il CTU è tenuto ad aggiornare ed approfondire le proprie conoscenze nelle materie in cui ha dichiarato di possedere "*speciali competenze*" e a partecipare a convegni e seminari su tematiche forensi e procedurali.

ARTICOLO 13 – Requisiti

Il CTU, a tutela della collettività, deve preventivamente risultare munito di polizza professionale per la responsabilità civile espressamente estesa alle responsabilità derivanti dallo svolgimento di tali funzioni.

ARTICOLO 14 – Tutoraggio

Il CTU si rende disponibile a trasmettere la conoscenza tecnica forense, svolgendo attività di tutoraggio a favore degli aspiranti all'iscrizione all'albo dei CTU.